

AVVISO

per la concessione dei contributi di contributi di cui all'articolo 3 comma 1 del DPCM 04/12/2019 relativo a *Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119*, come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse della Regione Toscana per complessivi € 1.341.300,61

1. DESTINATARI

1.1 Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza.

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 del DPCM 04/12/2019 le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 1.341.300,61

3. OBIETTIVO

3.1 I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati.

4. SOGGETTI PROPONENTI

4.1 I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:

- a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali o Presidente della SdS laddove costituita, dove hanno sede i Centri Antiviolenza iscritti all'elenco regionale approvato con decreto dirigenziale n.6989 del 15/05/2020 e che risultino operativi da almeno 6 mesi al 31/12/2019.
- b) Le Province/Città metropolitana purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.

4.2 Nel caso sia la Provincia/Città Metropolitana il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto gestore del Programma antiviolenza.

5. SOGGETTI GESTORI

5.1 I soggetti gestori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.

5.2 I soggetti gestori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno essere:

- a) la Società della Salute, laddove costituita;
- b) il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;
- c) la Provincia/Città Metropolitana nel caso di cui al punto 4.2.

6. SOGGETTI PARTNER

6.1 Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).

6.2 Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE

7.1 Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- percorsi di autonomia delle donne: sostegno abitativo (contributi affitto secondo quanto stabilito nell'allegato A della DGR 92/2019), spese per seconde accoglienze/strutture di semiautonomia), azioni per il reinserimento lavorativo, interventi di sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali;
- pronta emergenza: secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020;
- nella misura massima del 5%: azioni di sensibilizzazione, formazione congiunta, e programmi per i maltrattanti.

7.2 Le strutture di seconda accoglienza o strutture di semiautonomia:

- ricadono nella fattispecie di cui all' articolo 22 lettera a) della legge 41/2005 e, conseguentemente, del capo III del Regolamento 9 gennaio 2018 n. 2/R;
- in tali strutture possono essere accolte anche donne che richiedono il primo pronto intervento in emergenza (h72);
- possono essere sia strutture esclusivamente dedicate a donne vittime di violenza ed eventuali loro figli gestite dai centri antiviolenza oppure strutture multi utenza ad esclusione di quelle per le tossicodipendenze e il disagio mentale e la tratta, purché le donne ivi accolte siano seguite dal centro antiviolenza;

8.RIPARTIZIONE RISORSE

8.1 L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale come reso a titolo indicativo nell'allegato C.

8.2 La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

8.3 Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quella di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale zonale che aderisce al programma.

8.4 Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute negli anni 2020-2021:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto per il percorso di autonomia della donna;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);
- Spese di gestione della struttura di accoglienza (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità e per il percorso di autonomia (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, percorsi professionalizzanti ecc.
- Spese per la pronta emergenza sostenute nel periodo di emergenza sanitaria covid-19 (così come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020 salvo eventuali proroghe): spese sanificazione ambienti, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione, spese per l'acquisto di hardware e software destinato al potenziamento dell'accoglienza da remoto, spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione anche indicato nella DGR n. 503/2020.)

9.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato,

incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);

- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

9.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute nell'anno 2020-2021.

9.4 L'erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- nell'annualità 2020 verrà erogato un acconto pari al 50% del contributo a seguito presentazione e approvazione della Regione Toscana da parte dei soggetti proponenti dei programmi anti violenza secondo i termini e le modalità di cui al punto 11 del presente Avviso;
- un secondo acconto pari al 30% del contributo assegnato, verrà erogato a marzo 2021, previa sottoscrizione delle Convenzioni;
- il saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della presentazione delle schede di realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2021.

10. MONITORAGGIO

10.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM 04/12/2019 relativo a *Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119*”.

11. DOMANDA

11.1 I soggetti proponenti dovranno presentare, **pena inammissibilità**, i programmi anti violenza secondo apposita modulistica di cui all'allegato B **entro il 21 settembre 2020** inviandoli esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- [protocollo interoperabile \(InterPRO\)](#);
- oppure, nel caso che non utilizzino il protocollo interoperabile, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it.

11.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

“Domanda contributo programma anti violenza di cui alla D.G.R. n. 828/2020”

11.3 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1

12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 Qualora il programma dovesse subire una sostanziale modifica è fatto obbligo di presentare alla Regione Toscana preventiva comunicazione con specifica indicazione e motivazione delle modifiche da effettuare.

12.2 Le spese, oltre a quanto indicato ai punti 5 e 9 dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

12.3 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione

regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

12.4 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

13. REVOCA DEI CONTRIBUTI

13.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente:

- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;

13.2 I contributi saranno revocati parzialmente:

- per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.